



Imposta comunale sugli immobili - anno 2011. Nota informativa

La presente informativa ha la finalità di agevolare il contribuente negli adempimenti relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2011.

L'art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni nella L. 126/2008, ha escluso dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quelle ad essa assimilate dalla legge e dal regolamento comunale vigente.

Per quanto sopra anche per l'anno 2011 l'ICI non è più dovuta per le seguenti tipologie:

- abitazione principale e sue pertinenze;
- unità immobiliari concesse da persona fisica in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta di primo grado e loro pertinenze (art. 1 del regolamento comunale ICI);
- fabbricati assimilati per legge all'abitazione principale e loro pertinenze (casa posseduta dal coniuge non assegnatario, unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi assegnati dall'ATER).

L'esclusione non compete agli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di seguito riportate.

ALIQUOTA E DETRAZIONI

L'aliquota ICI e la detrazione per abitazione principale sono confermate rispetto all'anno di imposta 2010 e precisamente:

- Aliquota, unica per tutte le categorie di immobili:** **5,5 per mille**
- Detrazione per abitazione principale:** **€ 156,00**

Abitazioni concesse in uso a parenti: sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse da una persona fisica - soggetto passivo di imposta - in uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado affinché vi dimorino abitualmente. La detrazione dovrà essere applicata da ciascun avente diritto in base alla rispettiva percentuale di possesso. Sempre ai fini della detrazione si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare.

AREE FABBRICABILI

(dati aggiornati a partire dal 1° gennaio 2008, non modificati per il 2011)

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti come segue per le zone urbane (Zone Territoriali Omogenee A, B, C, D), salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore:

Aree non urbanizzate	Aree di completamento	Aree lottizzate
€ 30,00	€ 45,00	€ 55,00

A tal proposito, il regolamento comunale precisa che si definiscono:

- non urbanizzate: aree la cui edificabilità è subordinata all'adozione ed approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) o Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.). Tali aree sono considerate non urbanizzate fino all'inizio dei lavori previsti nel P.U.A./S.U.A. ;
- lottizzate: aree ricadenti in Piani Urbanistici Attuativi o Strumenti Urbanistici Attuativi adottati e vigenti. Tali aree sono considerate lottizzate quando sono iniziati i lavori previsti nel P.U.A./S.U.A.
- di completamento: tutte le altre.

SCADENZE PER EFFETTUARE I VERSAMENTI

Le scadenze per i versamenti ICI per l'anno di imposta 2011 sono le seguenti:

- **16 GIUGNO 2011: Versamento in acconto**, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2011, con facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno.
- **16 DICEMBRE 2011: Versamento a saldo**, pari all'imposta dovuta per l'intero anno, al netto di quanto già versato con la prima rata di acconto.

N.B. I termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo di imposta.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante l'utilizzo del modello di versamento F24.

Chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 (730 - Unico - etc.), può altresì compensare l'eventuale credito risultante con il debito ICI, utilizzando il medesimo modello F24.

Per i contribuenti che non utilizzano il suddetto modello di versamento F24, il pagamento dell'imposta va effettuato, come di consueto, sul conto corrente postale n. 16122319 intestato al Comune di Portobuffolè - Servizio Tesoreria ICI, presso un qualsiasi ufficio postale.

I bollettini già intestati al Comune di Portobuffolè sono disponibili presso l'Ufficio Tributi e presso l'Ufficio Postale di Portobuffolè.

Può altresì essere utilizzato un comune bollettino ICI da compilarsi a cura del contribuente.

Arrotondamento: i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 20,49 si arrotonda a € 20,00, mentre 20,50 si arrotonda ad € 21,00).

Importo minimo: il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento qualora l'imposta dovuta per l'intero anno 2010 sia inferiore a € 2,00.=.

DICHIARAZIONE DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2010

I contribuenti per i quali, in base alla vigente normativa, corre l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI 2010, dovranno provvedervi **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi** su apposito modello ministeriale, con le modalità ivi previste.

Il modello di dichiarazione può essere scaricato dal sito del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o reperito in forma cartacea presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Per maggiori dettagli può essere consultato il sito internet del Comune di Portobuffolè all'indirizzo www.comune.portobuffole.tv.it cliccando su “Servizi comunali/tariffe e tributi/imposta comunale sugli immobili – ICI”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi (tel. 0422/850735 - telefax 0422/850267) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00).

Portobuffolè, lì 2 maggio 2011

Il Responsabile del Tributo
F.to Paola Fresch

PF/pf

\\Server1\Files\UTENTI\RAG1\DOC\ICI\ICI2011\Informativa_2011_sito_internet.doc